

DETERMINAZIONE 11 MAGGIO 2018, N. 3/2018

NULLA OSTA ALL'EROGAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE AL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI DI COMPETENZA DELLA SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2017

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 11 maggio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 392/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 392/2016/R/GAS) e la relativa Tabella 1 allegata.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (Gnl), per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 (4PR Gnl);
- l'articolo 18 della *RTRG* disciplina le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi per le imprese di rigassificazione;
- l'articolo 20 della *RTRG* prevede che, entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno, le imprese di rigassificazione titolari del fattore di copertura dei ricavi comunichino alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: Cassa) e alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante e le informazioni utilizzate per il calcolo; e che la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, comunichi

alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;

- l'articolo 22 della *RTRG* prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, l'impresa di rigassificazione trasmetta all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno precedente;
- con deliberazione 392/2016/R/GAS l'Autorità ha determinato, tra l'altro, la tariffa per il servizio di rigassificazione della società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2017.

CONSIDERATO CHE:

- la società GNL Italia S.p.a., con comunicazioni in data 27 aprile 2018 (prot. Autorità A/14126 e A/14127 del 27 aprile 2018), ha trasmesso all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno 2017 e l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 18 della *RTRG*;
- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2017, calcolato tenendo conto dei ricavi conseguiti dalla società nel corso dell'anno 2017 in applicazione dei corrispettivi di impegno di capacità di rigassificazione e delle disposizioni di cui all'articolo 18 della *RTRG*, risulta pari a euro 12.429.262,85.

RITENUTO CHE:

- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2017 è calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 18 della *RTRG*;
- nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per la società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2017.

DETERMINA

1. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per la società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2017, pari a euro 12.429.262,85;
2. di trasmettere la presente determinazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 11 maggio 2018

Il Direttore
Andrea Oglietti